

COMUNE DI BORMIO

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI BORMIO E LA SOCIETA' BORMIO SERVIZI S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2025

PREMESSO

- che la Bormio Servizi S.r.l. (già "Contea di Bormio Ghiaccio S.r.l." e poi "Contea Bormio Sport S.r.l.") è una società interamente partecipata dal Comune di Bormio - che ha in animo di aprire la partecipazione anche ad altri Enti locali mantenendo il capitale integralmente pubblico, con ampliamento dell'oggetto sociale, rinviando agli eventuali atti assunti il formale rinvio per gli aggiornamenti a queste premesse - che ha per oggetto sociale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto *"- la gestione di centri sportivi e l'organizzazione di manifestazioni sportive in genere, ivi comprese in particolare gare e tornei, nonché la realizzazione delle opere necessarie ed ogni altra ulteriore attività collegata, da svolgersi comunque con l'osservanza delle norme e direttive emanate dagli organi delle federazioni competenti; - i lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico e l'attività edilizia connessa a tali attività; - l'organizzazione e la gestione di servizi ed iniziative promozionali, pubblicitarie, turistiche sul territorio del Comune di Bormio, la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative dirette a valorizzare turisticamente, economicamente, socialmente e culturalmente l'ambito territoriale del Comune di Bormio, avendo particolare riguardo alla tutela ed al miglioramento del patrimonio ambientale, artistico e storico; - la gestione di parcheggi per automezzi; - la gestione del servizio di pubblica illuminazione; - la gestione dei servizi cimiteriali; - la gestione del servizio di affissione della pubblicità e delle affissioni pubbliche; - la gestione di "global service" per enti pubblici; ai sensi e per gli effetti delle norme di legge riguardanti l'attività delle società controllate e/o partecipate da enti locali, la società gestisce i pubblici servizi, le attività di servizio alla pubblica amministrazione ed ogni altra attività affidati dall'Amministrazione Comunale di Bormio.(...)"*
- che la società è "a controllo pubblico" ed è soggetta alla disciplina del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito T.U.) e, per quanto non derogato dal T.U., dal Codice Civile e dalle norme generali di diritto privato.
- che la medesima è pertanto affidataria diretta del servizio in quanto, come il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare (C.d.S., sez. V, n. 3448 del 25.06.2002), *"una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica locale per la gestione di un determinato servizio pubblico, non residua la necessità di un ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l'opzione dell'Ente per quel modello di gestione comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita"*;

- richiamate, a tale riguardo, le seguenti deliberazioni che qui si intendono integralmente trascritte:
- G.C. n. 198 del 14/04/1993;
- C.C. n. 69 del 28/09/1993;
- G.C. n. 29 del 19/02/2001;
- G.C. n. 30 del 19/02/2001;
- G.C. n. 113 del 29/05/2002;
- G.C. n. 47 del 16/04/2003;
- del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del 21/12/2010;
- G.C. n. 83 del 28/12/2011;
- G.C. n. 150 del 20/12/2012;
- G.C. n. 195 del 30/12/2013;
- G.C. n. 143 del 31/12/2014;
- G.C. n. 121 del 30/12/2015;
- G.C. n. 58 del 21/04/2016;
- G.C. n. 11 del 14/02/2017;
- G.C. n. 19 del 01/03/2017;
- G.C. n. 23 del 06/02/2018;
- G.C. n. 26 del 07/02/2019;
- che con la Determinazione del Servizio Manutentivo e Ambiente n. 152 del 20.12.2013 veniva stabilito di:
 - *adottare le relazioni redatte ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012, in copia allegate, degli affidamenti che riguardano i seguenti servizi:*
 - *Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani – gestione dell'isola ecologica;*
 - *Servizio di depurazione delle acque reflue provenienti dalla rete di raccolta comunale;*
 - *Servizio di gestione delle strutture sportive – Servizio manutenzione spazi verdi – Servizio di gestione dei parcheggi interrati;*
 - *trasmettere al competente ufficio copia di dette relazioni perché provveda alla pubblicazione sul sito internet <http://www.comune.bormio.so.it> in conformità all'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ed all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011;*
- dato atto che la relazione di cui sopra è stata pubblicata nei termini di legge;
- che con la delibera C.C. n. 50 del 30/9/2017 si è provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal comune alla data del 23 settembre 2016 ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e, visti in particolare la Relazione allegata a tale atto e la scheda esplicativa 4. Società Bormio Servizi S.r.l., si evidenziano i motivi per cui si rende opportuno e conveniente, per il perseguimento da parte del Comune di Bormio delle proprie finalità istituzionali, sia sotto il profilo dello sviluppo economico (con ricadute molto positive per tutte le strutture ricettive e i pubblici esercizi), sia sotto il profilo sociale (andando a beneficiare la popolazione residente e le fasce più deboli) il mantenimento della partecipazione in tale Società in house (alla data di assunzione del precitato provvedimento di CC n. 50/2017 partecipata esclusivamente dal Comune di Bormio. Si ricorda che ora il Comune di Bormio ha in animo di aprire la partecipazione anche ad altri Enti locali

- mantenendo il capitale integralmente pubblico, con ampliamento dell'oggetto sociale, rinviando agli eventuali atti assunti il formale rinvio per gli aggiornamenti a queste premesse);
- che con delibere G.C. n. 30 del 27/02/2018 si è approvato l'atto di regolazione degli aspetti economici e finanziari per lo svolgimento del servizio di gestione delle strutture sportive, per come da ultimo prorogato fino alla data del 30.06.2020 con deliberazione n. 38 del 30.04.2020 dalla Giunta comunale, mentre la gestione è stata in precedenza disciplinata dalle convenzioni stipulate con la Contea Bormio Sport S.r.l. In particolare:
 - o delibera di G.C. n. 30 del 19/02/2001: convenzione per la gestione delle strutture sportive scolastiche quali la palestra delle Scuole Medie, la palestra delle Scuole elementari e palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale; convenzione per la gestione del Campo Sportivo comunale in Via Manzoni; convenzione per la gestione del Palazzo del Ghiaccio; convenzione per la gestione del Centro Sportivo in Via Lungo Frodolfo Ezio Vanoni (modificata con delibera di G.C n. 134 del 16/11/2007);
 - o delibera di G.C. n. 113 del 29/05/2002 disciplinari d'uso per la gestione dello "Ski Stadium" e del locale denominato "Palestrina", nelle scuole elementari di proprietà comunale;
 - o delibera di G.C. n. 41 del 11/4/2008 convenzione per la gestione delle nuove parti del complesso sportivo sito in via Manzoni che si sostanziano in parcheggio interrato con servizi annessi, piazzale coperto con soprastante piattaforma comprendente uffici e sala riunioni con servizi annessi, palestre con servizi annessi, edificio destinato a curling e campi bocce con servizi annessi, n. 4 campi da tennis con tutte le aree circostanti con servizi annessi;
 - che il quadro normativo disciplinante l'affidamento di servizi a proprie società partecipate, oltre a quanto previsto dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. con L 221/2012, è stato oggetto di ulteriori interventi del legislatore; nello specifico, l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto un regime speciale per gli affidamenti in house, comportante:
 - o la preliminare iscrizione dell'amministrazione aggiudicatrice (e del soggetto aggiudicatario) in specifico elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), cui sono attribuite specifiche competenze di verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house;
 - o la valutazione circa la congruità economica dell'offerta formulata dalla società in house, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche
 - che il rapporto in house providing tra il Comune di Bormio e Bormio Servizi Srl risulta iscritto nell'elenco ANAC a far data dal 05/04/2019;
 - che, successivamente all'iscrizione nell'elenco ANAC di cui al punto precedente, il Comune di Bormio ha dato esecuzione agli ulteriori adempimenti di cui al c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. con L. 221/2012 ed al c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, approvando con deliberazione n. 46 del 20.12.2019:
 - o la Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house del servizio di gestione degli impianti sportivi a Bormio Servizi S.r.l.

- la Relazione di cui al c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. con L. 221/2012 relative alla conformità dell'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi
- che l'offerta formulata dalla Bormio Servizi Srl circa il servizio di gestione degli impianti sportivi, si pone in continuità con i criteri operativi e le condizioni economiche applicati negli anni scorsi, di cui è stata valutata e recepita la congruità economica, verificando il corretto equilibrio tra le risorse impiegate ed i risultati raggiunti, con il conseguimento di livelli prestazionali soddisfacenti;
- che la natura ed il sistema di programmazione e controllo che caratterizza i rapporti tra il Comune di Bormio e Bormio Servizi Srl, unitamente agli adempimenti normativi che impongono una periodica verifica circa la funzionalità delle società partecipate al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune socio, garantiscono un costante presidio circa la congruità delle modalità di erogazione del servizio in oggetto, consentendo altresì all'amministrazione affidante di prevedere interventi correttivi nell'interesse della collettività amministrata ed a tutela delle risorse investite ed impiegate;
- che, ai sensi di quanto previsto dal c. 11 dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, dal c. 21 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. con L. 221/2012, i rapporti tra ente e società affidataria del servizio sono regolati da contratti di servizio che devono disciplinare i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, indicare un termine di scadenza dell'affidamento nonché prevedere, secondo quanto indicato dal c. 462 dell'art. 2 della L. 244/2007, l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta della qualità dei servizi;

tutto ciò premesso e ratificato come parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA

Sommario

Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio	6
Art. 2 - Durata	6
Art. 3 - Descrizione dei servizi	6
Art. 4 – Obblighi e responsabilità delle Parti	7
Art 5 - Esclusività del servizio	8
Art. 6 - Obiettivi e standard del servizio – Carta dei Servizi	8
Art. 7 - Modalità di vigilanza e di controllo sul servizio	9
Art. 8 - Raccordo tra il controllo in house sulla società e sul servizio	9
Art. 9 - Modalità di informativa e di cooperazione	10
Art. 10 - Tenuta della contabilità da parte della società	10
Art. 11 - Concessione in uso	10

Art. 12 - Concessione in uso a terzi	10
Art. 13 - Utilizzo diretto	11
Art. 14- Archivi informatici	11
Art. 15 - Cessione a terzi.....	11
Art. 16 - Documento Tecnico / Descrizione e modalità di utilizzo degli impianti ...	12
Art. 17 - Responsabilità e copertura assicurativa.....	12
Art. 18 - Rapporti Economici	12
Art. 19 - Impegni del Comune.....	13
Art. 20 - Partecipazione	13
Art. 21 - Contestazioni e inadempimenti	13
Art. 22 – Rischi da interferenze	13
Art. 23 - Tracciabilità flussi finanziari	14
Art. 24 - Risoluzione del contratto con revoca del servizio e responsabilità dell'organo amministrativo	14
Art. 25 - Controversie	14
Art. 26 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento	14
Art. 27 - Spese contrattuali.....	15

Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio

1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società conseguenti all'affidamento alla Società stessa della gestione delle seguenti strutture sportive comunali, come meglio individuate nei provvedimenti di Giunta comunale n. 30 del 19/02/2001 per come modificata con deliberazione della Giunta comunale rispettivamente n. 113 del 29/05/2002, n. 134 del 16/11/2007 e 41 del 11/4/2008 individuate all'art. 16, ed in particolare:

- Palestra "Scuole Medie";
- Palestra "Scuole Elementari",
- Palestra istituto Alberti diritto d'uso su struttura di proprietà provinciale;
- Complesso Sportivo comunale in Via Manzoni e relativi annessi;
- Palazzo del Ghiaccio;
- Centro attrezzato in Via Lungo Frodolfo Ezio Vanoni.

2. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale è concesso alla Società facendo ricorso all'"in house providing", in virtù del fatto che la Società Bormio Servizi srl è una Società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

3. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi disciplinari.

Art. 2 - Durata

1. L'affidamento della gestione del Servizio ha la durata di 5 (cinque) anni a partire dal 01.01.2020, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 24. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato ad espresso accordo tra le Parti.

2. Alla scadenza del presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26

3. La Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

Art. 3 - Descrizione dei servizi

1. La Società si impegna ad eseguire, in autonoma responsabilità gestionale, tutte le attività inerenti e conseguenti alla gestione ordinaria del servizio ed in particolare a provvedere alle attività definite nel documento tecnico di cui all'art. 16, che fa parte integrante del presente Contratto, tra le quali rientra l'assunzione diretta degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria per l'uso delle strutture e relative attrezzature (pulizia, ripristino/reintegro di attrezzature, o parti di esse logorate dall'uso).

2. In nessun caso la Società potrà modificare la destinazione d'uso delle strutture se non previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. Ulteriori interventi che il Comune intenda promuovere e finanziare, potranno essere richiesti alla Società con oneri a carico del Comune. Gli interventi non coperti dal corrispettivo annuo dovranno

preventivamente essere autorizzati dal Comune con formale provvedimento di assunzione di impegno di spesa.

4. Gli interventi dovranno essere pianificati, di intesa tra le parti, al fine di consentire una corretta anticipata informazione a tutti coloro che saranno agli stessi o dagli stessi interessati.

5. Gli investimenti saranno ammortizzati dalla Società nella durata del contratto di cui all'art. 2 in accordo con la legislazione fiscale. In caso di anticipata estinzione del contratto il Comune dovrà riconoscere alla Società un importo pari alla quota di spesa non ancora ammortizzata.

Art. 4 – Obblighi e responsabilità delle Parti

1. La Società, nell'espletamento del Servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tener mallevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione del presente contratto.

2. La Società sarà, quindi, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'effettuazione del Servizio.

3. Per le Palestre scolastiche, la Società, limitatamente all'uso extra scolastico, resta l'unico interlocutore e responsabile, verso il Comune, del corretto uso delle strutture sportive, della buona conservazione delle attrezzature e degli arredi, e quant'altro esista nelle strutture stesse concesse in comodato. La Società si impegna inoltre a restituire, con modalità da concordare direttamente con l'Autorità scolastica e da comunicare per conoscenza al Comune, all'attività scolastica le Palestre a pulizia effettuata e in perfetto ordine.

4. Resta esclusa la responsabilità della Società per fatti non riconducibili all'esercizio del Servizio oggetto del presente Contratto. La Società non risponde altresì di danni riconducibili al Comune in base al presente contratto ed alle norme vigenti.

5. La Società dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per Responsabilità Civile verso Terzi comprendendo tra questi anche il Comune oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

6. E' a carico esclusivo della Società il comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione del Servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna.

7. Nei confronti dei dipendenti, la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale; deve inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale.

8. La Società è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza relativamente all'uso concesso con il presente contratto.

9. La Società, per i lavori eseguiti a propria cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori secondo il rispetto delle normative nazionali e comunitarie come previsto dal comma 7 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016;

10 La Società dovrà operare in modo da valorizzare l'immagine del Servizio pubblico assicurando la visibilità della Società come referente dei cittadini ed a tal fine dovrà curare anche il decoro del personale impiegato nel Servizio, sia proprio che di eventuale ditta appaltatrice, nonché degli automezzi utilizzati nel Servizio medesimo.

11 Il Comune è tenuto ad effettuare gli investimenti strutturali e di manutenzione straordinaria necessari a garantire la sicurezza delle strutture.

Art 5 - Esclusività del servizio

1. Per tutta la durata del presente contratto, il Comune conferisce alla Società il diritto esclusivo di esercitare la gestione delle strutture indicate all'art. 1 e all'art. 16.

2. La Società ha il diritto esclusivo di mantenere sopra le aree avute in concessione tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati.

3. Qualora disposizioni normative non consentissero più alla Società lo svolgimento in via esclusiva di alcuna delle attività affidate come tali, il presente contratto sarà oggetto di revisione in accordo tra le Parti.

Art. 6 - Obiettivi e standard del servizio – Carta dei Servizi

1. La gestione degli impianti sportivi è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

2. Trattandosi di pubblico servizio la Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.

3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.

4. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Servizio Manutentivo e Ambiente da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.

5. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.

6. La Società si impegna ad elaborare ed aggiornare, sottoponendola all'approvazione del competente organo comunale, la Carta dei Servizi, in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati. La Carta dei Servizi è pubblicata, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale del Gestore nella sezione "Società trasparente".

7. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi, impegnandosi a rispettare gli indirizzi formulati dal Comune.

Art. 7 - Modalità di vigilanza e di controllo sul servizio

1. Al Servizio Manutentivo e Ambiente titolare del servizio oggetto di affidamento, con il supporto del servizio finanziario relativamente ai riflessi economici e contabili del rapporto compete la gestione del presente contratto ovvero:

- la vigilanza sull'espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto;
- il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi.

2. A tal fine l'Ufficio di cui al comma 1 potrà eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affidati.

3. A tale scopo potrà richiedere l'intervento immediato della Società, che è tenuto ad intervenire sul posto entro 60 minuti dalla chiamata telefonica o via fax

Art. 8 - Raccordo tra il controllo in house sulla società e sul servizio

1. In applicazione degli artt. 2 e 11bis dello Statuto, il Comune esercita l'attività di indirizzo, programmazione e controllo del servizio affidato.

A tal fine la Società, ai fini del monitoraggio della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, dello stato di attuazione degli obiettivi e della situazione dei servizi erogati, oltre alla predisposizione del bilancio preventivo e delle relazioni infra-periodali di cui agli artt. 19 e 20 dello Statuto;

- a) deve approntare un controllo di gestione con frequenza minimo trimestrale e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget d'esercizio;
- b) deve predisporre, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 2, una carta di qualità del servizio "Carta dei Servizi" da trasmettere al Comune per l'approvazione e il controllo della relativa attuazione. Tale Carta dei Servizi deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti;
- c) predispone, entro la data del 15 novembre, il proprio budget di spesa per l'anno successivo;
- d) presenta il rendiconto, suddiviso per settori di interesse, delle attività svolte entro 15 giorni dalla approvazione del proprio bilancio;

2. Il Comune approva le linee di indirizzo per l'erogazione del servizio, che vengono inserite nei propri strumenti di programmazione, contenenti:

- a) i livelli standard minimi di qualità del servizio che la Società deve garantire;
- b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere tecnologico-organizzativo e loro graduazione nel tempo;
- c) i metodi di rilevazione degli standard medesimi.

3. Il Comune effettua, con cadenza almeno annuale, il monitoraggio degli scostamenti riferito sia a prestazioni qualitative e quantitative, sia ai risultati economici relativi alla realizzazione degli obiettivi assegnati.

4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 21 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è tenuto a presidiare costantemente l'andamento economico del servizio ed a segnalare tempestivamente al Comune il manifestarsi di accadimenti o situazioni gestionali infra-periodali tali da impattare in modo rilevante sulle risultanze contenute nel budget previsionale.

Art. 9 - Modalità di informativa e di cooperazione

1. La Società deve fornire al Comune tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione richiesta e offrire la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.
2. Il Comune si impegna a collaborare fornendo ogni utile informazione per consentire alla Società di svolgere nel migliore dei modi il servizio affidatole.
3. Il Comune può accedere ai luoghi ove si svolge il servizio, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, con un preavviso di un numero predeterminato di giorni lavorativi.

Art. 10 - Tenuta della contabilità da parte della società

1. La Società ha l'obbligo di tenere una contabilità analitica riferita al servizio, con apposito, distinto bilancio riferito esclusivamente all'attività affidata in *house providing* con il presente contratto.
2. Il Comune ha in qualsiasi momento facoltà di accesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la società.

Art. 11 - Concessione in uso

1. Le strutture sportive di cui al presente Contratto sono concessi in uso a titolo gratuito dal Comune, che ne rimane proprietario, alla Società per tutta la durata dell'affidamento.
2. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione d'uso dei beni e degli impianti oggetto di concessione, la Società potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione ordinaria, risanamento, nonché la messa fuori servizio delle/degli dotazioni/impianti obsoleti e non più utilizzabili che rimarranno compensati dal corrispettivo annuo. Gli interventi non coperti dal corrispettivo annuo dovranno preventivamente essere autorizzati dal Comune con formale provvedimento di assunzione di impegno di spesa.

Art. 12 - Concessione in uso a terzi

1. La Società può concedere in uso le strutture sportive oggetto del presente Contratto. In particolare in caso di necessità o qualora ne ravvisi l'opportunità, Bormio Servizi può affidare la gestione delle strutture ad associazioni e società sportive di Bormio o a terzi, previa specifica informativa contenente le motivazioni, i criteri di individuazione dei soggetti terzi e le modalità di regolamentazione dei rapporti con gli stessi e conseguente rilascio di benestare da parte del Servizio Manutenitivo e Ambiente, d'intesa con l'Assessore delegato. In quanto operante secondo il modello in *house providing*, nell'affidamento a terzi della gestione delle strutture sportive, Bormio servizi tiene conto delle disposizioni di cui ai c. 24, 25 e 26 dell'art. 90 della L. 289/2002 nonché della Legge regionale n. 27/2006.
2. Per le Palestre scolastiche, le strutture sono a disposizione esclusivamente per attività che si svolgano al di fuori dell'ora di utilizzo scolastico. Tale concessione, non potrà mai configurarsi come un contratto di sub-affitto, deve comunque avvenire nel rispetto delle norme, delle finalità e delle procedure previste, con specifico e particolare riferimento all'art. 89 del Decreto Legislativo n. 297/94 ed al rispetto delle indicazioni fornite dall'organo collegiale scolastico competente, anche per quanto riguarda l'utilizzo dell'attrezzatura fissa e mobile in dotazione all'impianto.

3. Le tariffe praticate per la fruizione delle strutture sportive gestite dalla Società sono determinate dal Comune su proposta della Società. La Società Bormio Servizi S.r.l. comunica entro la data del 30 settembre le tariffe proposte da applicarsi nell'anno a venire; l'organo comunale competente solleva eventuali obiezioni entro la data del 31 ottobre, in caso contrario le tariffe proposte si intendono approvate.

4. Nella determinazione delle tariffe dovranno essere previste particolari agevolazioni per gli alunni delle scuole dell'obbligo e per le società sportive operanti all'interno del Comune.

5. Qualora la Società intenda utilizzare le Strutture sportive oggetto del presente Contratto per attività di pubblico spettacolo, ha l'obbligo di acquistare la preventiva autorizzazione, ove richiesta, dell'Autorità competente.

6. Nel caso di gestione diretta le tariffe e i compensi spettano alla Società. In caso di concessione in uso a terzi il relativo atto, tra l'altro, regolerà gli aspetti della determinazione delle tariffe e degli incassi delle stesse e dei compensi.

Art. 13 - Utilizzo diretto

1. Il Comune in ogni tempo si riserva:

- a) la facoltà di utilizzo delle Strutture sportive oggetto del presente Contratto per eventuali manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o di altro tipo direttamente dallo stesso organizzate, previo congruo preavviso alla Società;
- b) di sospendere l'uso delle Strutture sportive, o di parti di esse, in occasione di interventi di pulizia, di manutenzione straordinarie, o in occasione dell'esecuzione di lavori non compatibili con il funzionamento dell'impianto;

2. In ogni caso in periodo di utilizzo diretto da parte del Comune dovrà essere concordato tra le parti e possibilmente dovrà coincidere con quello di non funzionamento dell'impianto.

3. Eventuali oneri conseguenti all'utilizzo diretto della struttura saranno a carico del Comune.

Art. 14- Archivi informatici

1. Per quanto concerne gli archivi informatici in dotazione al servizio, la Società si impegna a gestirli per le proprie attività e a mantenerli aggiornati secondo criteri di assoluta sicurezza e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati.

Art. 15 - Cessione a terzi

1. E' fatto assoluto divieto alla Società di affidare a terzi l'intero complesso delle attività disciplinate dal presente contratto. E' tuttavia consentito alla stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, concedere in uso a terzi specifici impianti sportivi.

2. Nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, la Società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.

3. La Società è l'unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Art. 16 - Documento Tecnico / Descrizione e modalità di utilizzo degli impianti

1. Il Documento Tecnico è sostituito dalle Convenzioni approvate per la gestione delle strutture, di cui alle delibere citate in premessa, e relativi allegati e planimetrie, per quanto non diversamente disposto con il presente contratto (allegati 1- 10).

Art. 17 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

2. La Società dovrà obbligatoriamente fornire, all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa, con un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi non inferiore a 3.500.000,00 (tremilonicinquecentomila) per ogni sinistro, con il limite di 3.500.000,00 (tremilonicinquecentomila) per ogni persona lesa e 3.500.000,00 (tremilonicinquecentomila) per danni a cose, e per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavori non inferiore a 3.500.000,00 (tremilonicinquecentomila) per ogni sinistro, con il limite di 1.500.000,00 (unmilioneinquecentomila) per ogni persona lesa, da questa accesa, atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.) e al Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento.

3. La Società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune e con i terzi danneggiati - eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici.

4. La Società non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 18 - Rapporti Economici

1. Per la gestione delle strutture sportive il Comune trasferisce con cadenza mensile alla Società una somma pari a euro che €. 9.013,33, oltre a IVA.

2. Il Comune provvederà alla liquidazione degli importi su presentazione di fatture regolari agli effetti contabili e fiscali, che saranno liquidate entro 30 gg dal ricevimento.

3. Nel caso in cui gli impianti necessitino di interventi di manutenzione straordinaria ed interventi di ristrutturazione, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale e previamente definiti i relativi aspetti economici. Nel caso in cui i predetti interventi non fossero realizzati in economia diretta da parte della Società la stessa dovrà provvedere agli affidamenti esterni nel rispetto del quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016.

4. Le tariffe ed i compensi derivanti dall'uso degli impianti e strutture gestite direttamente dalla Società saranno interamente introitati dalla Società. In caso di concessione in uso a terzi vale quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 19 - Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi ed uffici, ed, in particolare, del Servizio Manutentivo e Ambiente.

Art. 20 - Partecipazione

1. La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione con il soggetto erogatore.

2. A tali fini la Società riconosce il diritto di accesso del cittadino alle informazioni in possesso del soggetto erogatore, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, con possibilità di produrre memorie e documenti, di prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

3. La Società s'impegna ad attuare iniziative di *customer satisfaction* che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai parametri contenuti nella Carta dei Servizi.

Art. 21 - Contestazioni e inadempimenti

1. Le parti si impegnano, qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente Contratto e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimarle la formale diffida tramite lettera raccomandata, da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo di telegramma o Pec.

2. La parte inadempiente ha trenta giorni di tempo al ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l'obbligo di sanare l'inadempienza nel più breve tempo possibile.

3 Per le obbligazioni assunte dalla Società, la penale è stabilita in valore pari all'importo della prestazione non eseguita e pari al 50% dell'importo per la prestazione eseguita in modo difforme.

4 Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 2 e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla Società.

5 Le somme dovute a titolo di penale verranno direttamente trattenute dal corrispettivo erogato ai sensi dell'art.18 del presente Contratto.

Art. 22 – Rischi da interferenze

1. Le parti si danno reciprocamente atto che detto servizio non comporta rischi da interferenze in quanto:

- non sono previste interferenze tra lavorazioni di competenza del Comune di Bormio e quelle affidate in concessione, non è infatti prevista alcuna condivisione di luoghi o ambienti di lavoro;
- non sussistono rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività in concessione;
- nel servizio in concessione non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Comune di Bormio nella sua qualità di Datore di Lavoro Committente.

Art. 23 - Tracciabilità flussi finanziari

1. La Società sarà tenuta all'osservanza di tutte le obbligazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, ricordando nello specifico che tutte le transazioni finanziarie derivanti dall'affidamento in oggetto dovranno essere eseguite tramite bonifico bancario, postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8, della L. 136/2010, il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Art. 24 - Risoluzione del contratto con revoca del servizio e responsabilità dell'organo amministrativo

1. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:

- a) interruzione delle attività per una durata superiore a 7 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
- b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società;
- c) cessione del contratto da parte della Società;
- d) reiterati e gravi scostamenti dagli obiettivi di budget o di servizio rilevati in sede di monitoraggio, ai sensi del presente Contratto e dello Statuto.

2. Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento del servizio.

3. La mancata segnalazione tempestiva, da parte dell'organo amministrativo, di scostamenti economici negativi del servizio rispetto alle risultanze del budget previsionale, concorre a determinare la giusta causa di revoca del relativo incarico.

Art. 25 - Controversie

1. In caso di divergenze sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, le parti si impegnano ad individuare soluzioni condivise, coerenti e compatibili con il modello gestionale perseguito (in house providing).

2. Per la definizione di eventuali controversie derivanti dal presente contratto sarà competente il Foro ove è sito il comune di Bormio.

3. In ogni caso è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento

1. In caso di mancato rinnovo del presente contratto, allo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso si applicano le seguenti disposizioni:

a) i beni e gli impianti concessi in uso alla Società dal Comune al momento dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, o successivamente dalla stessa realizzati, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, senza alcun onere ad eccezione di quelli riferiti a quanto previsto alla successiva lettera c);

b) i beni e gli impianti realizzati o acquisiti dalla Società con finanziamenti concessi a fondo perduto, saranno devoluti gratuitamente al Comune;

c) per i beni immobili e gli impianti strumentali al servizio acquistati dalla Società con autofinanziamento, oppure finanziati mediante contrazione di prestiti, il Comune potrà riconoscere un indennizzo pari al loro costo di acquisto, diminuito dell'importo risultante dall'applicazione su tali valori delle quote di ammortamento già operate, o dell'effettivo deperimento se superiore.

Art. 27 - Spese contrattuali

1. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
2. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/1986, in questo caso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
3. Il presente contratto di servizio è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI BORMIO

Il Responsabile del Servizio Demo-anagrafico e Socio-culturale

Riccardo Di Pierro

f.to digitalmente

PER SOCIETA'

Il Legale Rappresentante

Oscar Cola